



COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato dal Consiglio Comunale in data 22/05/2014 con deliberazione num. 25
Modificato dal Consiglio Comunale in data 21/07/2014 con deliberazione num. 35
Modificato dal Consiglio Comunale in data 29/04/2016 con deliberazione num. 9
Modificato dal Consiglio Comunale in data 23/03/2018 con deliberazione num. 9
Modificato dal Consiglio Comunale in data 30/04/2020 con deliberazione num. 6
Modificato dal Consiglio Comunale in data 30/06/2025 con deliberazione num. 9

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art.1bis – Definizioni.....	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 3 – Soggetto attivo	6
Art. 4 – Soggetti passivi	7
Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo.....	7
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	8
Art. 7 - Riduzioni ed esenzioni	10
Art. 7 bis - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche.....	12
Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali.....	13
Art. 9 - Agevolazioni.....	14
Art. 9 bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	14
Art. 9 ter – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	14
Art. 9 quater- Misure agevolative straordinarie per situazioni emergenziali .	16
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	16
Art. 11 – Categorie di utenza.....	16
Art. 12 - Tariffe del tributo.....	17
Art. 13 – Riscossione	18
Art. 14 – Dichiarazione	18
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	20
Art. 16 – Rimborsi e compensazione.....	20
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni	21
Art. 18 - Dilazione del pagamento	22
Art. 19 – Riscossione coattiva.....	23
Art. 20 – Norme finali e transitorie	23

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e del D.Lgs. 116/2020 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art.1bis – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico

strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale il presupposto si realizza.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

3. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 14, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del DPR 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

a) inutilizzati e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.

a.1) locali con utenze non domestiche e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;

b) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

c) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;

d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,

limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

e) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

f) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;

g) locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;

h) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

j) locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;

k) le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati, e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 le quali, simili ad esse per natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano invece soggette al tributo. Queste ultime a titolo di esempio sono: la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali quelle degli uffici, delle aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, e le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari;

l) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole sulle quali sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 di origine naturale, non pericolosi, riutilizzabili direttamente nell'azienda stessa.

Aree:

a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;

b) balconi a sbalzo;

c) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

d) zone di transito e di manovra;

e) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva di resta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché

l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 7 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto del 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per le utenze che avviano o che interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, entro il termine di cui all'art. 14 comma 4, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'istanza non va presentata se non cambiano le condizioni, va altresì comunicata la cessazione delle stesse. In qualunque momento, incaricati del gestore del tributo possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica di compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperato l'intero importo indebitamente scontato.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti di cui all'art. 11 comma 2 lettera c) per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo

limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/m² prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione. La richiesta annuale per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 14 comma 8 .

5bis. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, calcolata come disposto dall'art. 11 comma 2 lettera b). La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge 147/2013 è concessa una riduzione fino ad un massimo del 35% della quota variabile del tributo commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero alla quantità di rifiuti complessiva. Quest'ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell'utenza non domestica per il rispettivo coefficiente di produzione Kd della specifica attività. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ente, ai sensi dell'art. 14 comma 6 con la quale si comprova di avere avviato al riciclo mediante l'esibizione del formulario o dell'attestazione rilasciata da soggetti autorizzati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, possibilmente a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Con riferimento unicamente all'anno 2021 il termine per la presentazione della richiesta di riduzione per l'avvio al riciclo è il 30 settembre 2021.

7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune la documentazione specificata al successivo art. 14 c. 5 del presente Regolamento. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale è svolta l'attività, le percentuali di abbattimento previste all'art. 8 del presente Regolamento. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime

e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

10. Agevolazioni a favore di nuove attività imprenditoriali:

a) Per i locali delle utenze non domestiche presso i quali vengono avviate nuove attività imprenditoriali commerciali (esercizi di vicinato) ed artigianali che pongono in vendita prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, ed artigianali di servizio alla persona è prevista, per i primi tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività risultante dal Registro Imprese, l'esenzione dal pagamento della TARI dei primi 100 mq. della superficie complessiva occupata, senza tenere conto delle superfici già esenti per la produzione di rifiuti speciali.

L'immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione dovrà essere adibito ed interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

Non rientrano nella definizione di "nuova attività" le seguenti fattispecie:

- le attività cessate e nuovamente iniziate da parte dello stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa ed in altri locali, entro un anno dalla sua cessazione;
- le variazioni di denominazione o ragione sociale nonché le trasformazioni societarie;
- i subingressi a seguito acquisto od affitto d'azienda, successione o donazione su attività che non fruiscono del periodo triennale di agevolazione.

b) Sono esclusi dall'agevolazione:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di Titolari/Legali Rappresentanti o Amministratori di Ditte, hanno pendenze debitorie di qualsiasi genere con il Comune di Campegine oppure risultano essere messi in mora per mancato pagamento di entrata comunale di qualsiasi natura;

I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti per l'intero periodo di concessione dell'agevolazione, pena la revoca della medesima. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici indebitamente goduti e delle conseguenti spese.

c) L'esenzione di cui alla lettera a) è concessa, a pena di decadenza, su istanza dell'interessato, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, nei termini previsti dall'art. 14 comma 4 del presente Regolamento. Tale istanza non deve essere ripresentata se non cambiano le condizioni, ma va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

d) Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare dello stanziamento stabilito annualmente dal Comune.

Art. 7 bis - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

1. E' costituito un fondo sociale per far fronte alle seguenti casistiche:

a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone in carico al Servizio sociale con un Progetto sociale supportato da interventi economici;

b) esclusione della parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari aventi una certificazione I.S.E.E. di importo non superiore a quello fissato annualmente con delibera di Giunta.

2. Le suddette agevolazioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale; l'istanza per ottenere le agevolazioni, pertanto, deve essere presentata al Comune entro il 15/9 dell'anno di imposta e l'accoglimento è condizionato alla verifica della regolarità dei pagamenti delle annualità pregresse.

Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali – siano essi pericolosi o non pericolosi – qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	80%
strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie – laboratori di analisi – di ricerca – di radiologia – di radioterapia – di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive	65%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine meccaniche per riparazione auto, moto, macchine agricole, gommisti, elettrauto	65%
autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie,--ceramiche, e smalterie	65%
falegnameria	65%
caseifici e cantine vinicole (esclusi i locali di mera trasformazione delle uve)	55%
macellerie e pescherie	75%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione ed allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%

2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

3. Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, l'utente dovrà:

- a. indicare nella dichiarazione originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER;

b. presentare, successivamente ogni anno entro il 30 aprile il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) munito di ricevuta di presentazione e relativo all'anno precedente.

4. E' facoltà del soggetto gestore del tributo, effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.

Art. 9 - Agevolazioni

1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

Art. 9 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 9 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ente,

sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico .

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte . Il Comune ha inoltre la facoltà di richiedere una piantina dei locali asseverata da un tecnico, con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 9 quater- Misure agevolative straordinarie per situazioni emergenziali

Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica , le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica , le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;

- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b. domestiche non residenti: sono quelle di cui all'art. 7 comma 5bis del presente regolamento, occupate o detenute in modo non continuativo, ma ricorrente, da persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

c. domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento: sono quelle di cui all'art. 7 comma 5 del presente regolamento, le quali non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari ad uno.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente, mediante il modello F24, che sarà inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
(Solo con riferimento all'anno 2021, per l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno Utenze Domestiche la scadenza è posticipata al 30 giugno 2021, per le Utenze Non Domestiche la scadenza è posticipata al 30 settembre 2021)
- 2 dicembre è liquidato il saldo relativo al periodo luglio-dicembre, con eventuale conguaglio tariffario relativamente alla rata di acconto.

3. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

La dichiarazione sottoscritta dal contribuente deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell' art. 7 comma 9 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari, a pena di decadenza, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, mediante le modalità di seguito indicate:

a) Dichiarazione di inizio occupazione, ovvero di variazione, ai sensi del presente articolo, alla quale al fine di desumere le superfici produttive di rifiuti speciali, deve allegarsi:

- planimetria quotata ed in scala dello stato dei luoghi a firma di un tecnico abilitato con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali e delle destinazioni d'uso dei locali;

b) Successivamente, ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione. La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo, in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

6. L'applicazione della riduzione di cui all'articolo 7 comma 6 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve

presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

7. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

8. La riduzione prevista all'articolo 7 comma 5 è concessa con richiesta annuale da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a dimostrazione delle condizioni di consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto

l'interesse pari al tasso legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si rimborsano le somme inferiori ad €5,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, non supera euro 15,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, con l'applicazione di interessi legali.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - a) per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;
 - b) per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo, di poter pagare con rate mensili costanti fino a un massimo di 6 rate per le utenze domestiche e 12 per le utenze non domestiche.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
 - c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto non sia superiore all'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 – Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.